Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 28 GENNAIO 1972:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Longarone della provincia di Belluno.

(10488)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 settembre 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971 registro n. 44 Difesa, foglio n. 21

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BALLETTO Luigi Enrico, nato il 22 novembre 1900 a Bargagli (Genova). — Partecipava in modo esemplare a numerosi combattimenti. Benchè malfermo in salute chiedeva ed otteneva di partecipare all'attacco di una colonna avversaria segnalata in transito. Durante la dura lotta, al momento in cui il proprio reparto, premuto dai rinforzi nemici sopraggiunti, tentava lo sganciamento, si portava d'iniziativa su una nuova posizione validamente contribuendo alla difficile operazione. Rimasto isolato in tale generosa azione continuava a battersi arditamente finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Ponte della Menta - Lumarzo (Genova), 3 marzo 1945.

CAPECCHI Marcello, nato il 1° gennaio 1921 a Pistoia. — Ardito patriota vice comandante di brigata partigiana si distingueva in numerose azioni per intelligenza e freddo coraggio. Nel corso di un combattimento contro preponderante avversario, sebbene ferito, continuava l'impari lotta, battendosi eroicamente. Successivamente preparava e partecipava vittoriosamente alla liberazione di un abitato, presidiato da un forte reparto nemico. Mentre si prodigava generosamente per portare soccorso ai feriti, cadeva, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Casalguidi - Serravalle Pistoiese (Pistoia), 5 settembre 1944.

CESURA Mario, nato il 7 maggio 1910 a San Pier d'Arena (Genova). — Audace e fervente patriota, sebbene di salute malferma, dedicava tutto se stesso alla lotta partigiana. Nel corso di un aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie intese ad impossessarsi di materiale alleato aviolanciato e di bestiame, non esitava a battersi con la sua pattuglia per diverse ore, mandando a vuoto il tentativo nemico. Catturato e torturato, nulla rivelava che potesse danneggiare l'attività partigiana. Condannato a morte, immolava generosamente la vita per la libertà della Patria. — Val Borbera, 10 novembre 1944 - Vallenzona (Liguria), 18 dicembre 1944.

DEAMBROSIS Giovanni Vittorio, nato il 6 aprile 1923 a Sestri Levante (Genova). — Giovane intrepido e generoso, partecipava nelle fine partigiane a numerosi combattimenti comportandosi eroicamente. Fatto prigioniero, torturato e condannato a morte, veniva fucilato insieme a nove compagni. Rimasto agonizzante per alcune ore sul luogo dell'esecuzione trovava la forza, nonostante lo spasimo, di scrivere sul terreno « viva la Patria libera ». — Squazza - Borzonasca (Genova), 14 febbraio 1945.

RAINERI Giuseppe, nato il 24 febbraio 1922 a Dronero (Cuneo). — Dotato di nobili sentimenti patriottici e famigliari, partecipava, in dieci mesi di dura vita partigiana, a numerose azioni, dimostrando coraggio, capacità ed elevato spirito di sacrificio. Durante l'insurrezione finale chiedeva e otteneva di svolgere una rischiosa e difficile missione che svolgeva con intelligenza ed audacia. Catturato dal nemico, si preoccupava unicamente di distruggere gli importanti messaggi in suo possesso affrontando serenamente il plotone di esecuzione in nome della libertà della Patria. — Caraglio (Cuneo), 26 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

GASTALDI Oscar, nato il 25 novembre 1922 a Torino. — Ardito e generoso patriota si distingueva in numerose azioni per perizia e coraggio. Con audacia e spirito d'iniziativa contendeva aspramente, alla testa di pochi uomini, l'avanzata avversaria consentendo al grosso del distaccamento di raggiungere più favorevoli posizioni. Rimasto isolato continuava l'impari lotta finchè, ferito ed accerchiato, preferiva la morte anzichè cadere prigioniero. — Pavaglione (Valle Susa) - Regione Cresto Canale (Piemonte), 17 febbraio 1945.

GENTILI Orfeo, nato il 2 luglio 1926 a Milano. — Ardito patriota, entrava giovanissimo nella resistenza, dimostrando coraggio e perizia non comune e partecipando a rischiose, numerose azioni. Di ritorno da una audace e fruttuosa incursione in territorio occupato dal nemico, cadeva in una imboscata e veniva catturato. Dopo mesi di prigionia, durante i quali nonostante le torture nulla rivelò che potesse danneggiare l'organizzazione partigiana, condannato a morte, immolava generosamente la giovane vita per la libertà della Patria. — Colle Braida (Val Susa), 26 maggio 1944.

GIACOMINO Mario, nato il 5 gennaio 1922 a Bra (Cuneo). — Entrato fra i primi nella locale formazione partigiana, prendeva parte a numerose azioni, assolvendo con capacità e spirito di sacrificio rischiosi compiti di collegamento e rifornimento fra le varie formazioni della zona. Catturato e sottoposto, per strappargli informazioni, a stringenti interrogatori e torture, rendeva vano con il suo fermo comportamento ogni tentativo. Condannato a morte, affrontava impavidamente il plotone di esecuzione al grido di « Viva l'Italia ». — Cumiana (Torino), 3 aprile 1944.

MENEGOZZO Leo, nato l'8 maggio 1921 a Castelfranco Veneto (Treviso). — Ardito ufficiale, entrava nelle file partigiane distinguendosi in tutte le operazioni più rischiose quale comandante di distaccamento. Nel corso di un aspro combattimento contro il preponderante avversario anzichè sottrarsi alla dura reazione del nemico, continuava audacemente a far fuoco finchè veniva catturato e impiccato. Vivido esempio di generosa dedizione alla Patria. — Possagno (Treviso), 23 settembre 1944.

MICHELIS Carlo, nato il 31 marzo 1925 a Busca (Cuneo). — Giovane, fervente patriota, entrava tra i primi nelle file partigiane battendosi con capacità e audacia in numerose azioni. Portata a termine brillantemente una pericolosa missione di collegamento, reagiva col fuoco alla aumentata pressione nemica anzichè ripiegare. Nonostante che il suo comandante fosse rimasto gravemente ferito, continuava a sparare con lucida determinazione contro il nemico incalzante per dar modo agli altri commilitoni di portarsi in salvo. Colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — San Matteo di Valgrana (Cuneo), 13 gennaio 1944.

NICOLA Lazzaro, nato il 28 ottobre 1896 a Collegno (Torino). — Ardimentoso comandante di gruppo bande partigiane, organizzava fin dall'armistizio le prime formazioni locali di patrioti e si metteva in luce per coraggio e perizia in numerosi aspri combattimenti. Nel corso di un recupero di materiale bellico alleato aviolanciato cadeva con la sua formazione in una imboscata. Dopo varie ore di dura lotta, allo scopo di evitare l'accerchiamento dei suoi uomini dava loro l'ordine di ripiegamento rimanendo generosamente in posto con la sua arma a protezione dell'operazione. Colpito mortalmente da una raffica avversaria cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Pian della Nonna - Forno Canavese (Torino), 30 aprile 1944.

RANZANI Gaetano Ottavio, nato il 16 agosto 1919 a Stienta (Rovigo). — Partigiano coraggioso, si distingueva in numerosi combattimenti per perizia e ardimento. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, mentre svolgeva un rischioso servizio di staffetta, vistosi improvvisamente attaccato da preponderante avversario, anzichè cercare scampo reagiva decisamente finchè, ferito gravemente, veniva catturato. Interrogato e brutalmente percosso non pronunciò parola che potesse tradire l'organizzazione partigiana. Condannato a morte immolava generosamente la vita per la libertà della Patria. — Viarigi (Piemonte), 7 marzo 1945.

(12190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **1263.**

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Bologna, viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Bologna, via Massarenti n. 58, di proprietà della Società in accomandita semplice « Muziani Augusto e C. », al prezzo di L. 50.000.000, da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1264.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ignazio vescovo e martire, nel comune di Rosolina.

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 11 ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni del 13 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ignazio vescovo e martire, in contrada Rosapineta del comune di Rosolina (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1265.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della consolazione, in Roma.

N. 1265. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 20 ottobre 1965, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 1° dicembre 1969 e 19 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della consolazione, in contrada Spinaceto di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971.

Riammissione in ruolo di un agente di cambio della borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 258, con il quale il sig. Angelo Nicolini venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 69, con il quale fu dichiarata la cessazione di appartenenza al ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano del sig. Angelo Nicolini con effetto dal 26 maggio 1971, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, che dispone la cessazione di appartenenza nel ruolo di una borsa valori al compimento del 70° anno di età degli agenti di cambio immessi nel ruolo stesso dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 515;

Vista la legge 14 luglio 1971, n. 579, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1971, n. 203, la quale, a parziale modifica ed integrazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, dispone che « sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971 abbiano compiuto il 60° anno di età »;

Ritenuto che il sig. Angelo Nicolini, nato il 26 maggio 1901, alla data del 1° gennaio 1971 aveva compiuto il 60° anno di età e non superato il 70° anno;

Vista l'istanza del sig. Angelo Nicolini in data 30 agosto 1971, pervenuta al Ministero del tesoro il 1° settembre 1971, con la quale il predetto chiede la riammissione nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano nella posizione di « fuori ruolo » in applicazione della legge 14 luglio 1971, n. 579;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 69, ed in

conseguenza il sig. Angelo Nicolini è riammesso nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano.

Con effetto dal 26 maggio 1971 il sig. Angelo Nicolini è collocato nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica, ai sensi della legge 14 luglio 1971, n. 579.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1971
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 66

(778)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il giorno 9 ottobre successivo, registro n. 9 Sanità, foglio n. 1, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per il quadriennio 1° giugno 1971-31 maggio 1975;

Considerato che il prof. Antonino Lopes, componente della predetta commissione, è stato nominato direttore generale del Ministero della sanità;

Ritenuta l'opportunità di sostituire in seno alla commissione stessa il prof. Antonino Lopes;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

In sostituzione del prof. Antonino Lopes, viene nominato componente della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, il prof. Gaetano Di Stefano, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

MARIOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 4

(906)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Autorizzazione al comune di Lungro a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 23 novembre 1967, n. 302, della giunta municipale del comune di Lungro;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cosenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 59.950.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Lungro;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Lungro un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Lungro secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere Gioacchino Schifino il comune di Lungro è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 59.950.000 (cinquantanovemilioninovecentocinquantamila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lungro un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.495.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 59.950.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Lungro il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 221

(910)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1971.

Consolidamento dell'abitato della frazione S. Pietro in Magisano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di San Pietro in Magisano, frazione del comune di Magisano, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 28 ottobre 1970 avanzata dall'ufficio del genio civile di Catanzaro tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di San Pietro in Magisano, frazione del comune di Magisano, è da consolidare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1971
Registro n. 17, foglio n. 299

(909)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visti i propri decreti in data 29 marzo 1969 e 10 ottobre 1970 con i quali sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1969-1971;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, per il prossimo triennio 1972-1974;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero e la dott.ssa Angela Maria Storaci sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti dureranno in carica per un triennio in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(905)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971-72 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinata la materia ed, in particolare, l'art. 31 con il quale viene stabilita a favore della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili », la concessione di un contributo annuo di L. 1.150.000.000;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1971-72, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che tra le « entrate » dell'ultima delle tre gestioni prima menzionate è stata già iscritta la somma di L. 575.000.000, quale seconda semestralità del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1971, per cui occorre provvedere alla iscrizione della prima semestralità dello stesso contributo afferente all'esercizio 1972, corrispondente al secondo semestre dello esercizio 1971-72 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Considerato che gli avanzi di amministrazione di due delle tre « Gestioni » del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1970-71 risulteranno, sulla base dei dati sinora accertati, non inferiori a L. 13.400.000.00 per la gestione principale e a L. 2.080.000.000 per la gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti mentre nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1971-72 gli avanzi delle predette due « gestioni » sono stati rispettivamente indicati, in via presuntiva, nelle misure di L. 7.000.000.000 e di lire 680 milioni;

Ritenuto opportuno adeguare i citati presunti avanzi di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerato, per quanto concerne la gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, che per effetto del maggiore importo dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio 1970-71, rispetto a quello presuntivamente iscritto nel bilancio preventivo dell'esercizio 1971-72, si ritiene opportuno ridurre l'ammontare della quota parte del contributo straordinario, di cui all'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Ritenuto opportuno utilizzare le maggiori entrate che si presume si verificheranno, considerato l'andamento favorevole sino ad ora accertato, sui recuperi ai finanziamenti concessi per la istituzione di corsi, nonchè le altre disponibilità finanziarie prima indicate, adeguando gli stanziamenti di taluni capitoli di « spesa » della « Gestione principale » e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili », alle esigenze emerse successivamente alla compilazione dei bilanci preventivi;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente . . . . . . L. 6.400.000.000

PARTE I. — ENTRATE

TITOLO I. — *Entrate ordinarie*

Cap. 3. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . » 575.000.000

TITOLO II. — *Entrate straordinarie*

Cap. 11. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . » 2.600.000.000

Totale aumento delle entrate . . . L. 9.575.000.000

In diminuzione:

PARTE II. — SPESE

TITOLO II. — *Spese straordinarie*

Cap. 14. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b* della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . » 1.400.000.000

Totale della disponibilità . . . L. 10.975.000.000

In aumento:

PARTE II. — SPESE

TITOLO I. — *Spese ordinarie*

Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lett. *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . L. 10.400.000.000

Cap. 9. — Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati civili (articoli 23, 24 e 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . » 575.000.000

Totale aumento delle spese . . . L. 10.975.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1971-72 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente . . . . . . L. 1.400.000.000

In diminuzione:

PARTE I. — ENTRATE

Cap. 2. — Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinati alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . L. 1.400.000.000

Totale a pareggio . . . L. 1.400.000.000

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I. — ENTRATE

Cap. 1. — Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	L.	575.000.000

PARTE II. — SPESE

Cap. 1. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento di corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24)	L.	450.000.000
Cap. 3. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31)	»	125.000.000
Totale aumento delle spese	L.	575.000.000

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(907)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Iscrizione della varietà di segale « Tetra » di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, della varietà di segale « Tetra », di produzione estera, già iscritta nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di segale di produzione estera, la cui descrizione, riconosciuta dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Segale « Tetra »:

Origine della varietà: da selezione della varietà Herma;

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow Peticus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst, 3103 Bergen Kreis Celle (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(799)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Iscrizione di otto varietà di barbabietola da zucchero, di produzione estera, nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di otto varietà di barbabietola da zucchero di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietola da zucchero di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da zucchero « Monorave »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

2) Barbabietola da zucchero « Gemo »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. - Schoningen (Repubblica federale tedesca).

3) Barbabietola da zucchero « Monotri »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. - Schoningen (Repubblica federale tedesca).

4) Barbabietola da zucchero « Metropol »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. - Schoningen (Repubblica federale tedesca).

5) Barbabietola da zucchero « Mono Desprez N »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia).

6) Barbabietola da zucchero « Kawecercomono »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck-Hannover (Repubblica federale tedesca).

7) Barbabietola da zucchero « Euromono »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Gebrueder Dippe Saatzucht G.m.b.H. - Herford (Repubblica federale tedesca).

8) Barbabietola da zucchero « Monohil »:

Origine della varietà: incrocio tra famiglie tetraploidi e linee monogermi diploidi maschiosterili;

Responsabile della conservazione in purezza: Svenska Sockerfabriks - Aktiebolaget-Malmö (Svezia).

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(800)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, con cui sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge predetta e, in particolare, l'art. 2 con cui si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1972, sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa sopra menzionata gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata;

Considerato che gli organi della Cassa precitata sono elettivi e che sono elettori ed eleggibili alle relative cariche solo gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa medesima;

Considerato altresì, che, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 1046 del 1971, il corpo elettorale si è modificato avendo gli ingegneri ed architetti iscritti a forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, perduto, a decorrere dal 1° gennaio 1972, il requisito di iscrizione alla Cassa sopra menzionata ed avendo, con tale perdita, a decorrere dalla stessa data, perduto anche il diritto all'elettorato attivo e passivo, per cui vari membri degli organi collegiali della Cassa sono decaduti automaticamente dalla carica ricoperta;

Visto l'art. 25 della legge 4 marzo 1958, n. 179, che conferisce al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nell'ambito dei poteri di vigilanza allo stesso spettanti, la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione della Cassa sopra citata e di nominare un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità di un immediato, idoneo intervento per l'attuazione della nuova disciplina legislativa che comporta il rinnovo degli organi in conformità alle nuove norme;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data l'ing. Luigi Giraudo è nominato commissario straordinario della Cassa con i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente e con il compito di indire le elezioni per il rinnovo del comitato nazionale dei delegati entro il termine massimo di novanta giorni dalla predetta data e, successivamente, quelle per la ricostituzione degli altri organi collegiali della Cassa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI MOBILSUD - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI MOBILSUD - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 14 al 19 marzo 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(912)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(966)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Proroga del termine per la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 settembre 1971 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica;

Considerato che in alcune province a causa di avverse condizioni atmosferiche non si è potuto ultimare la prima fase delle operazioni vaccinali contro l'afta epizootica prevista dalla succitata ordinanza ministeriale 14 settembre 1971;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa di cui al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 14 settembre 1971 sono prorogate al 31 gennaio 1972.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Taurianova

Con decreto 29 ottobre 1971, n. 349, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Marro in comune di Taurianova (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 53 ½, della superficie di mq. 2960 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 marzo 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(927)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6476, in data 13 gennaio 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Latina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(928)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1971, registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 77, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Leonardi Giancarlo il 10 giugno 1968 per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero del turismo e dello spettacolo non ha accolto l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica in Piacenza, località Galleana.

(930)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascimento », con sede in Nepi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 gennaio 1972, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascimento », con sede in Nepi (Viterbo), costituita per rogito Fenoaltea in data 31 marzo 1950, in sostituzione del sig. Angelo Crivellari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(916)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Case ferrovieri », con sede in Viterbo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1972, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Case ferrovieri », con sede in Viterbo, costituita in data 9 marzo 1920, in sostituzione del sig. Luigi De Rosa, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(918)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.A. - Cooperativa lavoratori edili affini », con sede in Civita Castellana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1972, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.A. - Cooperativa lavoratori edili affini », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Fenoaltea in data 4 novembre 1945, in sostituzione del sig. Angelo Sansonetti, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(917)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Alberto Viti, nato a Rovigo il 9 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Siena il 28 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(921)

Il dott. Gincarlo Velluti, nato a Roma il 20 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 17 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(922)

La dott.ssa Vincenza Sparacio, nata a Palermo il 27 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Palermo il 19 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(923)

La dott.ssa Annarella Pisano, nata a Cagliari il 2 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(924)

Il dott. Mario Marzorati, nato a Sorengo-Canton Ticino (Svizzera) il 5 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano l'11 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(925)

La dott.ssa Virginia Cappuccio, nata a Roma il 7 gennaio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 12 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(926)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 9 novembre 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1971 registro n. 50 Difesa, foglio n. 2

Il decreto presidenziale 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 6 Difesa, foglio n. 19 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito, anno 1970, dispensa 14ª, pag. 1826, viene rettificato nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana, a favore di Caimmi Alfredo, come segue:

da: Caimmi Alfredo
a: Caimmi Vilfredo.

(920)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.839.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1123)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.055.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1124)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.357.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.278.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.593.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.335.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1131)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.689.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1132) per la copertura del disavanzo eco-

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.233.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1133)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.908.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1134)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.024.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135)

Autorizzazione al comune di Aci S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Aci S. Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1136)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Aci Castello (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.598.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.546.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1140)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.976.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1141)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 663.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1142)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.802.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1143)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.892.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1144)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.146.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.739.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1147)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Carbognano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.654.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1148)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.060.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.587.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1150)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.796.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1151)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.255.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.844.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.549.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 607.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Lubriano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.590.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1156)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.686.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.540.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.485.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.199, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.360.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.012.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162)

Autorizzazione al comune di Piansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Piansano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1163)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.515.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1164)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.830.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1165)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 811.257.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1166)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1972, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.675.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1167)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.544.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1168)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.899.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1169)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971 a norma dei Regolamenti n. 2323/71, n. 2338/71 e n. 2450/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI da Paesi terzi	PRELIEVI da SAMA, PTOM, Rep. Unità Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenia
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	989,35	426,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	989,35	426,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.897,50	1.335,00
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	1.897,50	1.335,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	1.675,00	1.675,00
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.231,85	2.669,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	3.231,85	2.669,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	2.587,50	2.587,50
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	1.250,00	1.250,00

(12145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 4 agosto 1971 al 15 ottobre 1971.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: 4-8-71	dal 5-8-71 al 10-8-71	dall'11-8-71 al 26-8-71	dal 27-8-71 al 30-8-71	31-8-71	dal 1-9-71 al 6-9-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.518,75	9.450,00	9.375,00	9.662,50	9.800,00	9.800,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.143,75	8.025,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.068,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.518,75	9.450,00	9.375,00	9.662,50	9.800,00	9.800,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.143,75	8.025,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.068,75
	21	b. altri (3) (5)	8.143,75	8.025,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.068,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 7-9-71 all'8-9-71	9-9-71	dal 10-9-71 al 14-9-71	dal 15-9-71 al 16-9-71	17-9-71	dal 18-9-71 al 22-9-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.800,00	9.956,25	10.256,25	10.106,25	10.000,00	10.106,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.187,50	8.293,75	8.587,50	8.437,50	8.337,50	8.437,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.800,00	9.956,25	10.256,25	10.106,25	10.000,00	10.106,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.187,50	8.293,75	8.587,50	8.437,50	8.337,50	8.437,50
	21	b. altri (3) (5)	8.187,50	8.293,75	8.587,50	8.437,50	8.337,50	8.437,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 23-9-71 al 28-9-71	dal 29-9-71 al 4-10-71	dal 5-10-71 al 7-10-71	8-10-71	dal 9-10-71 al 12-10-71	dal 13-10-71 al 15-10-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.031,25	9.881,25	9.806,25	9.731,25	9.622,50	9.587,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.368,75	8.218,75	8.143,75	8.068,75	7.993,75	7.925,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.031,25	9.881,25	9.806,25	9.731,25	9.662,50	9.587,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.368,75	8.218,75	8.143,75	8.068,75	7.993,75	7.925,00
	21	b. altri (3) (5)	8.368,75	8.218,75	8.143,75	8.068,75	7.993,75	7.925,00

NOTE

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 26 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,50	587,50	587,80	587,50	587,20	588,38	587,75	587,50	587,50	587,50
Dollaro canadese	584,85	584,85	585 —	584,85	584,70	585,45	585 —	584,85	584,85	584,80
Franco svizzero	152,01	152,01	152,04	152,01	152 —	152,20	151,98	152,01	152,01	152 —
Corona danese	83,93	83,93	83,98	83,93	84 —	84,11	83,97	83,93	83,93	83,90
Corona norvegese	87,87	87,87	87,91	87,87	87,90	87,96	87,88	87,87	87,87	87,85
Corona svedese	122,24	122,24	122,30	122,24	122,30	122,40	122,28	122,24	122,24	122,20
Fiorino olandese	183,86	183,86	183,90	183,86	183,60	184,12	183,86	183,86	183,86	183,85
Franco belga	13,355	13,355	13,3575	13,355	13,32	13,36	13,35	13,355	13,35	13,35
Franco francese	114,53	114,53	114,60	114,53	114,20	114,35	114,52	114,53	114,53	114,50
Lira sterlina	1522 —	1522 —	1522,40	1522 —	1520,75	1523,50	1522,60	1522 —	1522 —	1522 —
Marco germanico	183,10	183,10	183,08	183,10	182,90	183,31	183,16	183,10	183,10	183,10
Scellino austriaco	25,245	25,2450	25,23	25,245	25,225	25,25	25,245	25,245	25,24	25,25
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,62	21,60	21,50	21,61	21,62	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,913	8,9130	8,9150	8,913	8,90	8,92	8,9160	8,913	8,91	8,90

Media dei titoli del 26 gennaio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,80
» 5 % (Ricostruzione)	92 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,925
» 5 % (Città di Trieste)	93,425
» 5 % (Beni esteri)	93,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50 % » » 1968-83	90,15
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,625
Dollaro canadese	584,925
Franco svizzero	151,995
Corona danese	83,95
Corona norvegese	87,875
Corona svedese	122,26
Fiorino olandese	183,86
Franco belga	13,352
Franco francese	114,525
Lira sterlina	1522,30
Marco germanico	183,13
Scellino austriaco	25,245
Escudo portoghese	21,61
Peseta spagnola	8,914

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli, integrato da colloquio, a centotrentuno posti di coadiutore della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di conferire i posti recati in aumento nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, mediante passaggio nella qualifica di coadiutore (parametro 120) di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato e di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i quali si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Considerato che tale passaggio dev'essere effettuato mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dei servizi penitenziari, ed al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, a centotrentuno posti di coadiutore (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato:

a) al personale di ruolo delle carriere esecutive di altre amministrazioni dello Stato;

b) agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, i quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, abbiano svolto, in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso gli Istituti e servizi di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo per essere ammessi al concorso debbono possedere i seguenti requisiti:

1) essere dipendenti di ruolo della carriera esecutiva di una amministrazione dello Stato diversa da quella degli Istituti di prevenzione e di pena;

2) essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

4) essere di buona condotta morale e civile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) avere riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto» nell'ultimo quinquennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

Per difetto di uno dei requisiti suddetti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 per essere ammessi al concorso debbono possedere i seguenti requisiti:

1) essere appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

2) avere svolto, alla data del 27 maggio 1971, in modo lodevole e continuativo per almeno un anno, mansioni di ufficio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso gli Istituti e servizi di prevenzione e di pena;

3) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

4) essere di buona condotta morale e civile;

5) avere riportato una classifica annuale non inferiore a «buono» nell'ultimo quinquennio o durante il minore periodo di servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 3) e 4) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto con la indicazione dello Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia debbono precisare il grado rivestito ed il corrispondente parametro di stipendio;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alla funzione da espletare ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

f) gli eventuali carichi penali pendenti ed i procedimenti disciplinari in corso;

g) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

i) una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico, anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza o nel Corpo degli agenti di custodia.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possano formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa con l'indicazione dei giudizi complessivi o delle classifiche annuali riportati nel corso della carriera e con la annotazione degli eventuali procedimenti penali o disciplinari a loro carico pendenti.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti tre coefficienti:

il primo in base ai titoli scolastici;

il secondo in base all'anzianità ed alla qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

il terzo in base al possesso di diploma di dattilografia o di stenografia.

Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti.

La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli scolastici, tiene conto:

a) del possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) della frequenza, dopo il conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di classi superiori, con promozione a quella successiva;

c) della media dei voti riportati nel conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti.

Ai fini della valutazione del coefficiente relativo a tali titoli, la commissione tiene conto:

a) della durata del servizio prestato nella carriera esecutiva dell'Amministrazione di appartenenza o nel Corpo degli agenti di custodia, attribuendo punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato con giudizio complessivo o classifica di «ottimo», fino ad un massimo di punti 5;

b) della qualità del servizio stesso, quale risulta dal rapporto informativo che, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, sarà redatto dall'amministrazione di appartenenza, sulla scorta degli atti esistenti nel fascicolo personale dell'interessato.

Per il terzo coefficiente sono disponibili tre punti.

Ai fini della valutazione di tale titolo la commissione tiene conto dei diplomi di dattilografia, di stenografia e di stenodattilografia, rilasciati da istituti autorizzati o riconosciuti a norme di legge, della durata e dell'esito dei corsi frequentati per il conseguimento del diploma stesso.

Art. 6.

Il colloquio di cui al precedente art. 1 avrà per oggetto:

a) nozioni elementari di diritto pubblico sull'ordinamento della Repubblica e sul rapporto di pubblico impiego;

b) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

c) elementi di statistica penitenziaria.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12 ventesimi.

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e di quello riportato nel colloquio.

La valutazione dei titoli deve precedere la effettuazione del colloquio.

Il colloquio si svolgerà in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio del colloquio stesso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dopo avere effettuato l'esame dei titoli e la loro valutazione ed avere espletato il colloquio, forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per conseguire la nomina nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

A tale scopo i vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito avviso dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 o 3, che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda ai fini della valutazione dei titoli previsti dall'art. 5.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti, conseguiranno il passaggio nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 120) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 215

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1) residente oppure domiciliato a . . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . . .) in via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da colloquio, a centotrentuno posti di coadiutore (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo delle carriere esecutive di altre amministrazioni dello Stato ed agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1971.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . .;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . .;

c) è dipendente dell'amministrazione . . . . . e riveste la qualifica di . . . . nel ruolo . . . . . della carriera . . . . . . (parametro . . . . .) (2);

d) è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni ed ha statura di mt . . . oppure (3);

e) non ha pendenze penali né procedimenti disciplinari in corso, oppure (4);

f) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

g) l'indirizzo al quale debbono essere inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso, è il seguente

h) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza (5).

Si allegano i seguenti titoli (6)

Data .

Firma (7)

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia debbono indicare il grado rivestito, il corrispondente parametro e dichiarare di aver svolto in modo continuativo alla data del 27 maggio 1971, mansioni di ufficio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso gli uffici e servizi di prevenzione e di pena, precisando la natura di tali mansioni e il periodo in cui si riferiscono.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso.

(5) Dichiarare i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza.

(6) Gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possano formare oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi o delle classifiche annuali riportati nel corso della carriera e con la annotazione degli eventuali procedimenti penali o disciplinari pendenti a loro carico.

(7) La firma per esteso dovrà essere vistata dal capo dello ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

(940)

Concorso per titoli a centotrentasei posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto-legge 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494 sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Considerata la necessità di conferire i posti recati in aumento nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena mediante passaggio nella qualifica di educatore (parametro 160) di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato;

Che tale passaggio viene effettuato mediante concorso per titoli, cui possono partecipare, previo esito favorevole della prova attitudinale prevista dall'art. 7 della legge n. 1494 precitata, coloro che siano in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centotrentasei posti di educatore (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale del ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono superare la prova attitudinale prevista dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494 e possedere i seguenti requisiti:

1) essere dipendenti di ruolo della carriera di concetto di una amministrazione dello Stato diversa da quella degli istituti di prevenzione e di pena;

2) essere forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

3) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

4) essere di buona condotta morale e civile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) avere riportato un giudizio complessivo non inferiore a « distinto » nell'ultimo quinquennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

Per difetto di uno dei requisiti predetti può essere dispòsta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) la propria residenza ed il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso.

Alla domanda dovrà essere collegata una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro Ente pubblico anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'ammi-

nistrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera e con l'annotazione degli eventuali procedimenti penali pendenti a carico dell'aspirante.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

La prova attitudinale consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali ed in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Detta prova avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro coefficienti di valutazione:

il primo in base ai titoli scolastici posseduti;

il secondo in base all'anzianità ed alla qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

il terzo in base all'esito dei corsi professionali sostenuti;

il quarto in base ai lavori originali elaborati per il servizio, agli incarichi speciali svolti per mandato dell'amministrazione ed alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili cinque punti.

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli scolastici tiene conto:

a) del possesso di più diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) del possesso di diploma di laurea in pedagogia, in materie letterarie, in psicologia, in giurisprudenza;

c) del possesso di altro diploma di laurea diverso da quelli indicati nella predetta lettera *b*) e di eventuali diplomi di specializzazione in discipline attinenti all'attività professionale da svolgere;

d) della media dei voti riportati nel conseguimento del diploma presentato per l'ammissione al concorso.

Per il secondo coefficiente sono disponibili otto punti.

Ai fini della valutazione di tale coefficiente, la commissione tiene conto:

a) della durata del servizio prestato nella carriera di concetto dell'amministrazione di appartenenza, attribuendo punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato con qualifica di ottimo, fino ad un massimo di tre punti;

b) della qualità del servizio stesso quale risulta dal rapporto informativo, che su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, sarà redatto dall'amministrazione di appartenenza, sulla scorta degli atti esistenti nel fascicolo personale dell'interessato.

Per il terzo coefficiente sono disponibili quattro punti.

Ai fini della valutazione di esso la commissione terrà conto dei corsi professionali frequentati dagli aspiranti presso l'amministrazione di appartenenza, dando maggiore rilevanza a quelli aventi attinenza con le attribuzioni del ruolo del personale di rieducazione.

Per il quarto coefficiente sono disponibili sette punti.

La commissione ai fini della valutazione di esso terrà conto:

a) delle eventuali pubblicazioni a stampa redatte dallo aspirante su materie pedagogiche, psicologiche, giuridiche e sociologiche;

b) dei lavori originali che l'impiegato abbia elaborato per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza relativi alle materie di cui alla precedente lettera *a*);

c) degli incarichi conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza in relazione alla particolare competenza psicologica, pedagogica, giuridica e sociale.

Per la valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) gli aspiranti dovranno produrre, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, apposita attestazione in bollo dell'amministrazione di appartenenza, da cui risulti il conferimento degli speciali incarichi di che trattasi e l'avvenuto espletamento degli stessi.

Per superare il concorso il candidato dovrà riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a dodici ventiquattresimi.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per conseguire la nomina nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

A tale scopo i vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in bollo, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda ai fini della valutazione dei titoli previsti dall'art. 5.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno il passaggio secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 160) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nella Amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1971
Registro n. 38, *foglio n.* 218

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . ., residente (o domiciliato) a . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a 136 posti di educatore (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è impiegato di ruolo della carriera di concetto della amministrazione (2) .
ove presta servizio con la qualifica di (3)

b) è in possesso del diploma di (4)
conseguito presso (5) nell'anno scolastico .

c) è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare;

d) non ha pendenze penali o disciplinari in corso;

e) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

f) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a (6)

Allega la dichiarazione dei servizi prestati allo Stato, di cui all'art. 3 del bando di concorso.

Data, .

Firma (7)

---

(1) Le candidate che siano coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola «nata».

(2) Precisare l'amministrazione di appartenenza.

(3) Esatta indicazione della qualifica e del relativo parametro.

(4) Specificare il titolo di studio posseduto.

(5) Denominazione e indirizzo dell'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio.

(6) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del capo dell'ufficio dell'amministrazione di appartenenza.

(772)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina

al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente la categoria dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 388

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV — Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*) nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 388, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1972.

A tal fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non avere riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . (*g*);

. sottoscritt . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) .

. sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*):

Luogo e data . .

Firma (*m*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale e a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi a dopera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami verteranno su uno dei seguenti argomenti a scelta del candidato:

1 — *Meccanica*: Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di officina e del loro uso. Disegno meccanico e progettazione di strumenti con disegni quotati. Telescopi: montature meccaniche. Movimenti orari e movimenti micrometrici in alfa e delta e loro realizzazione. Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di misura in uso negli osservatori astrofisici. Controllo degli orologi. Elementi di astronomia. Elementi di elettrotecnica.

La prova pratica consisterà nella progettazione, con disegni quotati, di uno strumento o parte di strumento, secondo le indicazioni che verranno date al candidato dalla commissione (tempo 8 ore).

2 — *Elettronica e ottica*: Conoscenza approfondita delle principali tecniche elettroniche e ottiche in uso negli osservatori astronomici. Fotomoltiplicatori e intensificatori di immagini. Loro messa a punto e controllo. Progettazione di apparecchi elettronici. Elementi di ottica elettronica. Messa a punto e controllo di sistemi ottici: telescopi parabolici e Schmidt; spettrografi a prisma e a reticolo. Uso del banco ottico.

La prova pratica consisterà nel disegno o nel montaggio di un apparecchio o parte di apparecchio con parti elettroniche o ottiche.

3 — *Calcolo elettronico*: Conoscenza delle tecniche di programmazione elettronica su nastro o schede perforate. Uso di calcolatrici elettroniche.

La prova pratica consisterà nel calcolo, a mezzo di elaboratore elettronico, di un problema astronomico, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione esaminatrice.

(766)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma

di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Trieste l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971
Registro n. 75 *Pubblica istruzione, foglio n.* 392

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . . (*a*), nat . a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 392, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1972.

A tale fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . ;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

A) Buona conoscenza di ottica e di fotografia con riferimento alle attrezzature strumentali degli osservatori astronomici e ai loro usi.

B) Conoscenza degli strumenti principali ed ausiliari e sugli impianti degli osservatori astronomici, sul loro funzionamento e loro usi.

C) Nozioni di meccanica comune e di precisione.

D) Nozioni di elettrotecnica e di elettronica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova, presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente la categoria dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 75 *Pubblica istruzione, foglio n.* 391

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . . . . (*a*), nat. . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 391, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1972.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . . . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*g*).

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) . .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*): . . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*m*)

. . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

A) Buona conoscenza di elettronica, con particolare riguardo alle tecniche usate in alta frequenza.

B) Conoscenza degli strumenti principali ed ausiliari usati negli osservatori astronomici e del loro funzionamento con particolare riguardo agli strumenti radioastronomici.

C) Nozioni di meccanica ed elettronica con riferimento particolare alle attrezzature strumentali degli osservatori astronomici.

(768)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a dieci posti di commissario aggiunto in prova.

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del mese di gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 265, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a dieci posti di commissario aggiunto in prova (ora coadiutore tecnico in prova) nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1969.

(974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 2292/8/5 in data 21 marzo 1968, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuto che in sostituzione del dott. La Perna Salvatore, componente della commissione suddetta in rappresentanza dell'Amministrazione civile dell'interno, trasferito ad altra sede di servizio, è stato designato il dott. Morra Giovanni in servizio presso la prefettura di Padova;

Ritenuto di doversi procedere alla modifica del predetto decreto di nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Morra Giovanni, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova bandito con decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 29 novembre 1971

Il medico provinciale: GAVIANO

(943)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1971, n. 1.

Istituzione dei tributi propri della regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

La regione Basilicata istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa regionale di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

I tributi regionali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1972

Il tributo di cui alla lettera *b*) decorre dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna delle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalle norme della presente legge, gli uffici territorialmente competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo a quello della riscossione.

Art. 3.

Per l'esazione coattiva dei tributi di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme dello Stato.

Art. 4.

Per la prescrizione delle imposte indicate nell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale.

TITOLO II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 5.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione Basilicata.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 6.

L'ammontare dell'imposta regionale, di cui all'articolo precedente, è commisurata al 10% del canone di concessione statale.

La regione potrà, successivamente, graduare la misura della imposta in ordine alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

Art. 7.

L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.

L'imposta è dovuta contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone statale.

Al contribuente deve essere rilasciata quietanza per la somma versata.

TITOLO III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 8.

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti adottati dalla regione Basilicata nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle leggi dello Stato.

Art. 9.

Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi concernenti le concessioni governative, la tassa sulle concessioni regionali deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 10.

In sede di prima applicazione, la misura della tassa sulle concessioni regionali è pari al cento per cento della corrispondente tassa erariale.

Ad intervalli non inferiori al quinquennio, la regione Basilicata potrà disporre eventuali successive maggiorazioni, nel limite del 20% delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

Art. 11.

L'atto amministrativo emesso dalla regione Basilicata, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha emesso.

Art. 12.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto della regione Basilicata, gli uffici, siti nel territorio della Regione, competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

TITOLO IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 13.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della regione Basilicata; si applica, altresì, ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della regione.

Art. 14.

Fino al 31 dicembre 1973, la tassa regionale di circolazione viene determinata nella misura del 25% della corrispondente tassa erariale.

Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale sarà applicata nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale ridotta al 50% ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1971, n. 281.

La regione determinerà la riduzione o l'aumento della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelli di lusso, e al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 15.

La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo e dell'autoscafo.

Per le vendite con patto di riservato dominio, la tassa è dovuta dall'acquirente.

Art. 16.

Il rinnovo dell'immatricolazione, in una provincia della circoscrizione territoriale della regione Basilicata, di un veicolo o di autoscafo, precedentemente iscrittto in una provincia di un'altra regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 17.

Il cambio di residenza da una provincia di un'altra regione in una provincia compresa nel territorio della regione Basilicata, dei proprietari di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 18.

La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della regione Basilicata, gli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

Essa deve essere riscossa contestualmente alla tassa erariale di circolazione e deve essere versata alla Tesoreria regionale nei termini e con le medesime modalità stabiliti per il versamento dell'analogo tributo erariale.

TITOLO V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI

Art. 19.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Basilicata, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Essa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

Per le occupazioni abusive la tassa è ugualmente dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione, salvo la applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 20.

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 21.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua, ed il suo ammontare è pari al 100% di quello stabilito dalle tariffe vigenti nelle singole province della regione Basilicata per l'analoga tassa provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura prevista dalle tariffe vigenti nelle singole province della regione Basilicata per l'analogo tributo provinciale.

In relazione a quanto disposto dalle leggi dello Stato, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in ordine alla loro importanza.

Art. 22.

La regione Basilicata invia ai competenti uffici provinciali la copia degli atti di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

Gli uffici in parola provvedono, per conto della regione Basilicata, all'accertamento, liquidazione e riscossione del tributo relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali siti nelle proprie circoscrizioni territoriali.

Le concessioni e le licenze possono essere revocate, anche con effetto immediato, qualora i concessionari non abbiano osservato le prescrizioni della licenza o della concessione, o negli altri casi previsti dalla legge.

Le concessioni e le licenze vengono rilasciate dal Presidente della giunta regionale.

Art. 23.

Per le occupazioni temporanee la tassa viene riscossa direttamente dagli uffici incaricati di riscuotere l'analogo tributo provinciale prima o contemporaneamente al rilascio della concessione o licenza.

Per le occupazioni a carattere permanente, la tassa viene riscossa con le medesime modalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

I ricevitori provinciali verseranno alla Teroseria regionale le somme riscosse con l'obbligo dell'osservanza delle norme che regolano la riscossione ed il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Art. 24.

Per la cessazione o la riduzione della occupazione, lo sgravio della tassa decorrerà dall'inizio del semestre successivo alla data di ricezione della comunicazione relativa alla cessazione o riduzione dell'occupazione.

Art. 25.

E' costituita per il contenzioso amministrativo una commissione consultiva con parere non vincolante.

Il consiglio regionale delibererà la sua composizione, provvederà a designarne i membri e stabilirà i modi di funzionamento.

Art. 26.

Sul Bollettino ufficiale della regione dovrà essere data notizia delle licenze e concessioni rilasciate.

TITOLO VI

RICORSI E AZIONE GIUDIZIARIA

Art. 27.

Avverso la concessione, l'accertamento e la riscossione nonchè per i rimborsi dei tributi regionali, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi alla magistratura ordinaria, ogni persona fisica o giuridica, purchè residente o avente sede in Basilicata, può proporre ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali.

Art. 28.

Gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali sono impugnabili in via amministrativa dagli stessi soggetti di cui all'art. 27.

Il ricorso in via amministrativa è consentito anche per ottenere il rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.

Art. 29.

Il contribuente ed i soggetti di cui all'art. 27 possono proporre ricorso amministrativo, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è avuta notificazione o comunicazione dell'atto o, comunque, dalla data di piena conoscenza dell'atto medesimo.

Art. 30.

Il ricorso diretto al Presidente della giunta regionale deve essere presentato, in carta da bollo, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Detto ufficio, entro 30 giorni, deve inoltrare al Presidente della giunta regionale il ricorso e gli atti relativi, unitamente ad una relazione sui motivi del ricorso.

Il Presidente della giunta regionale, nel termine di 15 giorni dalla ricezione, comunica al ricorrente l'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio tributario regionale per la relativa istruttoria, avvertendolo che, entro 20 giorni dalla data di detta comunicazione, ha facoltà di chiedere ed ottenere copia degli atti nonchè di depositare eventuali deduzioni.

Scaduto tale termine, l'ufficio tributario, entro i successivi 15 giorni, trasmette con parere motivato gli atti al Presidente della giunta regionale dandone comunicazione all'interessato.

Il Presidente della giunta regionale entro 60 giorni dallo spirare del precedente termine di 15 giorni, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 25, decide definitivamente con decreto motivato.

Il provvedimento deve essere notificato, a mezzo dei messi dei singoli comuni, al ricorrente ed all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

Avverso il decreto del Presidente della giunta regionale è ammessa l'azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione del decreto medesimo.

Art. 31.

Se il ricorso viene accolto, il decreto motivato del Presidente della giunta regionale verrà inviato per l'esecuzione, allo ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

Art. 32.

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, il provvedimento con il quale il Presidente della giunta regionale ha deciso in via amministrativa può essere impugnato, per errore di fatto o di calcolo o per reperimento di documento decisivo, con ricorso allo stesso Presidente della giunta regionale nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del decreto o dalla data di ritrovamento del documento.

Dalla notifica della nuova decisione decorre il termine per promuovere l'azione giudiziaria.

Art. 33.

L'ufficio che ha emanato l'atto impugnato con ricorso amministrativo, deve correggere o annullare l'atto stesso quando accerti che tale atto è viziato per errore di fatto o di calcolo o per errore sulla persona del contribuente.

Dei provvedimenti adottati deve essere data comunicazione al Presidente della giunta regionale ed al ricorrente.

Art. 34.

Per ogni provvedimento adottato, in seguito all'esito del ricorso, dall'ufficio che ha emanato l'atto impugnato deve essere data comunicazione al Presidente della giunta regionale ed al ricorrente.

Art. 35.

Il contribuente, avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della regione Basilicata e per ottenere il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti, può, in via autonoma, proporre azione giudiziaria davanti al Giudice ordinario.

TITOLO VII

INFRAZIONE E SANZIONI

Art. 36.

Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali e delle tasse sulle concessioni regionali nonchè per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione ed alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato.

Art. 37.

Le violazioni delle norme relative alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali e dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale da inoltrare al Presidente della giunta regionale; copia dello stesso deve essere consegnata all'interessato.

Art. 38.

Al trasgressore è consentito di pagare all'atto della contestazione delle infrazioni alle norme che regolano i tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre lo ammontare del tributo dovuto.

Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Art. 39.

Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali sia prevista la pena pecuniaria qualora questa non sia stata pagata all'atto della contestazione dell'infrazione, il Presidente della giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore del verbale di accertamento delle infrazioni ammesse con l'invito a presentare, entro 15 giorni, le sue deduzioni.

Il Presidente della giunta regionale, alla scadenza del suddetto termine, accertata l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina l'ammontare della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 36.

Il provvedimento viene notificato al trasgressore e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Resta, comunque, salva l'azione giudiziaria da proporsi entro i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 della presente legge.

Art. 40.

Il pubblico ufficiale che emette, rilascia o riceve atti soggetti alla tassa di concessione regionale senza che sia stato riscosso l'importo del tributo, quando lo stesso deve essere corrisposto prima o contemporaneamente all'emanazione dell'atto, è soggetto alla pena pecuniaria di cui alle leggi dello Stato, salva l'azione di recupero nei confronti del debitore per il tributo dovuto.

Art. 41.

Le somme relative alle pene pecuniarie, derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione delle norme che disciplinano i tributi propri della regione Basilicata, sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione dei tributi; per tale motivo, copia dei provvedimenti adottati dal Presidente della giunta regionale è trasmessa agli uffici suddetti.

Art. 42.

Il conducente e il proprietario e, nel caso di vendita con riserva di proprietà, l'acquirente del veicolo o dell'autoscafo sono solidamente obbligati a pagare le pene pecuniarie indicate nella tabella - ,allegato 2, annessa al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 43.

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni che regolano i tributi di cui alle lettere a), *b*) e c) dell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla regione Basilicata, in luogo dell'erario, la quota del 60 % dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per la violazione delle disposizioni che disciplinano il tributo di cui alla lettera *d*) del suddetto art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

La presente legge regionale, che è stata dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore con la data del 1° gennaio 1972. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 6 dicembre 1971

VERRASTRO

(220)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.